

30 enero 2019

Il Garante Privacy ha individuato le prescrizioni compatibili con il GDPR

Milan, 30 gennaio 2019 - In conformità all'art. 21, c. 1 del decreto legislativo 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al GDPR, con un provvedimento del 13 dicembre 2018 il **Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le prescrizioni** contenute in un insieme di autorizzazioni generali già adottate che risultano **compatibili con il Regolamento (UE) n. 679/2016(GDPR) e con il decreto legislativo n. 101/2018.**

Le prescrizioni individuate riguardano **cinque ambiti**:

- Trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro (aut. gen. n. 1/2016)
- Trattamento di categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut. gen. n. 3/2016)
- Trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati (aut. gen. n. 6/2016)
- Trattamento di dati genetici (aut. gen. n. 8/2016)
- Trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016).

In base all'analisi effettuata dal Garante quattro autorizzazioni hanno cessato completamente i loro effetti, in particolare: autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; autorizzazione generale n. 4/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; autorizzazione generale n. 5/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari; autorizzazione generale n. 7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

In considerazione dell'impatto che tali misure possono avere su PA e imprese e come previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 101/2018, questo provvedimento del Garante è stato sottoposto a consultazione pubblica, che ha avuto inizio con l'avviso pubblicato sulla G.U. n. 9 dell'11 Gennaio 2019. La consultazione avrà una durata di 60 giorni e avrà termine il 12 marzo 2018. Obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e proposte rispetto alle prescrizioni individuate con il predetto provvedimento, con specifico riguardo ai risvolti applicativi dei principi ivi enunciati nonché agli eventuali profili di criticità riscontrabili o anche già sperimentati nel settore di riferimento, a cura di tutti i soggetti interessati, anche eventualmente attraverso le associazioni di categoria e le organizzazioni rappresentative.

In parallelo il Garante ha condotto una verifica - sempre ad esso demandata dal decreto legislativo 101/2018, art. 20 - circa la conformità al GDPR delle disposizioni contenute in alcuni vecchi codici deontologici già allegati al Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003). La verifica, oltre ad un aggiornamento formale dei riferimenti al nuovo quadro normativo europeo, ha comportato la soppressione o la ridefinizione di talune previsioni alla luce del diverso approccio richiesto ai titolari del trattamento dal GDPR in omaggio ai principi di accountability, privacy by default e by design.

In questo contesto si segnala che:

- nella G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, sono state pubblicate le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”;
- nella G.U. del 14 gennaio 2019, n. 11, sono state pubblicate le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” e le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale”;
- nella G.U. del 15 gennaio 2019, n. 12, sono state pubblicate le “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica”.

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.